

**Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
«Approvazione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza».**

Articolo 96

(Articolo abrogato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 524).

Articolo 97

(Articolo abrogato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 524).

Articolo 101

È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

**Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
«Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del t. u. 18 giugno 1931, n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza».**

Articolo 173

(Articolo superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma, del t.u.ll.p.s. avvenuta ad opera dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che ha abrogato la citata legge n. 524/1974).

Articolo 176

Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre ⁽¹⁾.

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

⁽¹⁾ *Comma così modificato dall'art. 7 della, legge 11 maggio 1981, n. 213. Le bevande di cui all'abrogato art. 89 della "legge" (t.u.ll.p.s.) sono quelle aventi contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume.*

Articolo 177

Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

Articolo 178

(Articolo superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma, del t.u.ll.p.s. avvenuta ad opera dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che ha abrogato la citata legge n. 524/1974).

Articolo 179

(Articolo superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma, del t.u.ll.p.s. avvenuta ad opera dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che ha abrogato la citata legge n. 524/1974).

Articolo 180

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

Articolo 181

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Articolo 186

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.